

## COLLEGIO DEI X POI XX SAVI DEL CORPO DEL SENATO

I privilegi e le esenzioni da imposte delle città suddite e di privati non veneziani venivano discussi, in caso di controversia, davanti al Senato, che in via normale delegava i suoi poteri al Collegio. La creazione di un nuovo organo, composto di dieci membri estratti a sorte nel Senato, di sei in sei mesi, ebbe proprio lo scopo di alleviare i lavori del Collegio, attribuendo a quello questo gruppo di controversie.

Nel 1569, si stabiliva che, in casi di una certa gravità, dovesse il Collegio esser composto di almeno 15 membri; e a questo scopo si elessero, nello stesso modo, dieci Aggiunti. Il provvedimento divenne definitivo, nel 1619, quando si volle che il Doge, di quattro in quattro mesi, estraesse tra i membri del Senato e della Zonta, in carica o usciti di carica, venti membri destinati a costituire il riformato collegio. Le adunanze erano legali, solo in presenza di dodici membri.

Oltre quella competenza originaria e fondamentale furono, in seguito, attribuiti a questo organo gli appelli dalle sentenze dei Provveditori sopra Beni Inculti (1562), sopra Beni Comunali, dei Provveditori alla Sanità, per intromissione degli Avogadori (1563), e di quelli Sopra Feudi (1588).

In seno al Collegio si eleggevano, di due in due mesi, tre Presidenti. Questi eseguivano le ducali che avessero esentato da gravanze coloni, fittuari e lavoratori. Gli ordini, però, di sospensione dai pagamenti delle imposte, che pur potevano concedere (suffragi), dovevano essere registrati negli atti suffragatori. Chi si fosse sentito gravato dalla decisione dei Presidenti si rivolgeva a questi stessi, salvo ad appellarsi, in un secondo momento, a tutto il Collegio.

Complessivamente pezzi 400 dal 1405 al 1797